

INTESTAZIONE

Area Amministrativa e Finanziario
Area Amministrativa e Finanziario

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 9 DEL 13/05/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZA
 VERSAMENTO TARI 2025**

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);
- in data 7 maggio 2025 il Senato della Repubblica ha approvato la conversione in Legge del decreto-legge contenente misure urgenti riguardanti l'assunzione di personale e il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione – n. 25 del 14 marzo 2025 che ha disposto, tra l'altro, la proroga al 30 giugno del termine di cui al punto precedente.

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 16/03/2026 da Francesca Salvini.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTA la revisione del Piano Finanziario TARI per gli anni 2024/2025 già adottata da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2024;

VISTE

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;

- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 108.851,00 per il 2024 e ad € 110.279,00 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 108.599,00 per il 2024 e ad € 110.027,00 per il 2025;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 87,62% e del 12,38%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 16/03/2026 da Francesca Salvini.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *“Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

CONSIDERATO che l’articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l’articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;

CONSIDERATO che all’articolo 3 del D.P.C.M. di cui al punto precedente viene stabilito che per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del c.d. Bonus Sociale TARI l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione delle agevolazioni;

OSSERVATO che con Deliberazione 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/Rif ARERA ha avviato un procedimento nell’ambito del quale:

- a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto;
- b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti al fine di acquisire il parere di cui all’articolo 4 comma 2 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, propedeutico alla pubblicazione della deliberazione recante le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall’Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate), gestito dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell’INPS;
- c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell’applicazione delle agevolazioni tariffarie;
- d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione delle suddette disposizioni;

RILEVATO che la stessa Autorità individua all’articolo 1.2 lettera b) della suddetta deliberazione, il termine per la conclusione delle attività nella data del 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO quindi che allo stato attuale questo Comune non è nelle condizioni di poter conoscere le regole di applicazione della suddetta agevolazione, che sarà tenuto a riconoscere ai contribuenti sulla base delle statuizioni emanate dall’Autorità al termine del periodo di consultazione, in merito alla quale comunque la stessa considera *“l’urgenza di intervenire tempestivamente con un provvedimento che seppur non esaustivo sia immediatamente precettivo e consenta a tutti i soggetti interessati di assicurare in tempi brevi la corretta e tempestiva erogazione dell’agevolazione, nonché consenta una adeguata e capillare informazione a favore delle utenze”*;

RITENUTO che in data odierna sia comunque necessario procedere all’approvazione delle tariffe TARI di competenza comunale, rinviando ad eventuali successivi provvedimenti – qualora si dovessero rendere necessari a cura di questo

Consiglio Comunale – la disciplina più specifica in merito all'erogazione del bonus sociale rifiuti, che dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre dell'anno corrente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare l'**Allegato A** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 (modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
2. di approvare, per l'anno 2025 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2025

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Superficie (mq)	N. nuclei con (n) componenti	TF (€/mq)	TV(€/mq)
FASCIA A	1	45.035,46	350	0,37	116,79
FASCIA B	2	6.307,70	52	0,43	210,23
FASCIA C	3	4.266,85	42	0,47	251,11
FASCIA D	4	2.653,13	24	0,51	309,50
FASCIA E	5	1.022,00	9	0,54	367,90
FASCIA F	> 5	165,00	2	0,57	420,46

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2025

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,24	0,72	0,96
2	Campeggi, distributori carburanti	0,50	1,52	2,02
3	Stabilimenti balneari	0,28	0,86	1,14
4	Esposizioni, autosaloni	0,22	0,69	0,91
5	Alberghi con ristorante	0,80	2,43	3,23
6	Alberghi senza ristorante	0,60	1,81	2,41
7	Case di cura e riposo	0,71	2,16	2,87
8	Uffici e agenzie	0,75	2,27	3,02
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,41	1,25	1,66
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,65	1,97	2,62
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,80	2,44	3,24

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 16/03/2026 da Francesca Salvini.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54	1,63	2,17
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,69	2,09	2,78
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,97	1,29
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,41	1,25	1,66
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,61	10,98	14,59
17	Bar, caffè, pasticceria	2,71	8,25	10,96
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,31	3,99	5,30
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,15	3,48	4,63
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,52	13,76	18,28
21	Discoteche, night club	0,78	2,37	3,15
22	Agriturismo	0,48	1,45	1,93

3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2025

Acconto – scadenza 2025 nella misura del di quanto dovuto;

Saldo – scadenza 2025 a congruaglio di quanto già versato. ¹

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2025;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

¹ Nota per Comune: il presente punto è stato redatto in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa richiamata nel testo della delibera che prevede che l'acconto sia riscosso utilizzando le tariffe in vigore nell'anno precedente; qualora utilizzate le tariffe oggetto di approvazione sia per l'acconto che per il saldo, potrete stralciare il riferimento all'anno 2024.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 16/03/2026 da Francesca Salvini.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Comune di Ranzo

Provincia di Imperia

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15/05/2025

1. Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo “criteri razionali”. Il riferimento a “criteri razionali” implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso i seguenti criteri:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	59.450,1	93,30%	4.272,6	6,70%	63.722,7	50%
la produzione di rifiuti (in Kg) - <i>misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999</i>	171.300,9	81,94%	37.764,1	18,06%	209.065,0	50%

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l'anno 2025:

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	87,62%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	12,38%

2. Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 1a - Coefficienti *Ka* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
<i>FASCIA A</i>	1	0,84
<i>FASCIA B</i>	2	0,98
<i>FASCIA C</i>	3	1,08
<i>FASCIA D</i>	4	1,16
<i>FASCIA E</i>	5	1,24
<i>FASCIA F</i>	6 o più	1,30

Tabella 2 - Coefficienti *Kb* per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
<i>FASCIA A</i>	1	1,00
<i>FASCIA B</i>	2	1,80
<i>FASCIA C</i>	3	2,15
<i>FASCIA D</i>	4	2,65
<i>FASCIA E</i>	5	3,15
<i>FASCIA F</i>	6 o più	3,60

Tabella 3a – Coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cod.	Categorie per comuni < 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	0,32
2	<i>Campeggi, distributori carburanti</i>	0,67
3	<i>Stabilimenti balneari</i>	0,38
4	<i>Esposizioni, autosaloni</i>	0,30
5	<i>Alberghi con ristorante</i>	1,07
6	<i>Alberghi senza ristorante</i>	0,80
7	<i>Case di cura e riposo</i>	0,95
8	<i>Uffici e agenzie</i>	1,00
9	<i>Banche, istituti di credito e studi professionali</i>	0,55
10	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</i>	0,87
11	<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	1,07
12	<i>Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</i>	0,72
13	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	0,92
14	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	0,43
15	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	0,55
16	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</i>	4,84
17	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	3,64
18	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	1,76
19	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	1,54
20	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>	6,06
21	<i>Discoteche, night club</i>	1,04
22	<i>Agriturismo</i>	0,64

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche; coefficienti Kd

Cod.	Categorie per comuni < 5.000 abitanti	Kd Coefficiente potenziale produzione
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	2,60
2	<i>Campeggi, distributori carburanti</i>	5,51
3	<i>Stabilimenti balneari</i>	3,11
4	<i>Esposizioni, autosaloni</i>	2,50
5	<i>Alberghi con ristorante</i>	8,79
6	<i>Alberghi senza ristorante</i>	6,55
7	<i>Case di cura e riposo</i>	7,82
8	<i>Uffici e agenzie</i>	8,21
9	<i>Banche, istituti di credito e studi professionali</i>	4,50
10	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</i>	7,11
11	<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	8,80
12	<i>Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</i>	5,90
13	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	7,55
14	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	3,50
15	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	4,50
16	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</i>	39,67
17	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	29,82
18	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	14,43
19	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	12,59
20	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>	49,72
21	<i>Discoteche, night club</i>	8,56
22	<i>Agriturismo</i>	5,24